

All us



ISTITUTO SUPERIORE "G. PARODI" – ACQUI TERME (AL)

CM: ALIS00100E - C.F.: 81001730068 - WEB: <http://www.istitutoparodi.it> - MAIL: segreteria@istitutoparodi.it

LICEO CLASSICO STATALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE STATALE - Corso Bagni, 1 - Tel.: 0144322254 Fax: 0144980043
LICEO SCIENTIFICO STATALE - LICEO ARTISTICO STATALE "J. OTTOLENGHI" Via De Gasperi, 66 - Tel.: 0144320645 Fax: 0144350098



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE NELLA SCUOLA Delibera del Consiglio d'Istituto

Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
Legge 11/11/1975 n. 584;
Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
Direttiva PCM 14/12/1995;
Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
Accordo Stato Regioni 16/12/2004;
Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005
Circolare 3/Sanità/2005;
Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
Legge 16/01/2003 n.3;
art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
DPCM 23/12/2003;
Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
Decreto Legislativo 81/2008;
Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128;
Legge 24 Novembre 1981, n. 689 Modifiche al Sistema penale.

Art. 2 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica**, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
- prevenire l'abitudine di fumare;**
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;**
- garantire un ambiente salubre**, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- fare della scuola un **ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità** e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- far rispettare il divieto di fumo, **in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica** (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128) con l'eccezione di un'"**area fumatori**" regolamentata (art. 51., com. 1 della legge 16/01/2003 n.3) - VEDI ART. 3;
- promuovere **attività educative di lotta al tabagismo**, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

h) favorire ed incoraggiare l'educazione tra pari responsabilizzando i maggiorenni nei confronti degli studenti più giovani.

Con il presente Regolamento e/o l' informativa effettuata dai Docenti e dal Dirigente Scolastico nonché con l'attuazione dei progetti di "Educazione alla salute", la Scuola si è resa promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minorenni.

Art. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO E AREA FUMATORI

1) In applicazione dell' art. 51., com. 1 della legge 16/01/ 2003 n.3 che recita:

E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Ibis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione. ⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto dal D.L. 12 settembre 2013, n. 104,

il Consiglio d'Istituto decide di riservare una ristretta area dell'ampio cortile, definita "AREA FUMATORI", circondata da alberi e lontana dalle porte d'ingresso, chiaramente segnalata e dettagliatamente regolamentata come di seguito indicato:

a) L' "area fumatori " è riservata solo ai **fumatori maggiorenni**.

b) L' autorizzazione ad utilizzare l' "area fumatori " verrà concessa esclusivamente a coloro che ne facciano **richiesta scritta** al dirigente scolastico, assumendosi la propria responsabilità riguardo ai conseguenti gravi rischi per la propria salute. (In allegato il relativo modulo).

c) L' autorizzazione ad utilizzare l' "area fumatori " è limitata esclusivamente al tempo dell' **intervallo**.

d) La suddetta "area fumatori " resta **interdetta a tutti durante le ore di lezione**.

e) La suddetta "area fumatori " resta **sempre interdetta ai minorenni** .

f) **I fumatori maggiorenni non possono mai fumare in presenza di minorenni**.

g) Nel rispetto delle finalità del presente regolamento, elencate all' art. 1, i fumatori sono tenuti ad impegnarsi nello scoraggiare i minorenni a seguire il loro esempio, sia perché in un organismo ancora in evoluzione i rischi sono notevolmente più gravi, sia perché ciò è esplicitamente vietato dalla legge. (legge n.584/1975, legge n.3/2003, OM 26/06/2013).

h) La suddetta "area fumatori " sarà sorvegliata dal personale della scuola secondo incarichi del dirigente scolastico.

i) La non osservanza del presente regolamento determina l' applicazione delle sanzioni indicate all' art. 6.

2) Al di fuori della suddetta "area fumatori " così come regolamentata dall' ar.1, è stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.

3) In tutti gli ambienti scolastici vige il presente regolamento e sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma e delle sanzioni applicabili.

Art. 4 - LOCALIZZAZIONE DELLE AREE FUMATORI

1. Si individuano due "aree fumatori", una per ogni sede dell'Istituto e più precisamente:
 - Sede di via De Gasperi n. 66: area del cortile superiore, lato via Cappuccini, corrispondente all'aiuola compresa tra la sbarra e la cabina elettrica;
 - Sede di c.so Bagni n.1: area del terrazzo del primo piano corrispondente alla metà più lontana dalla porta, (lato nord, parte del quadro elettrico).
2. Le aree dovranno essere contrassegnate da un cartello che ne indichi l'uso, come regolamentato dall'art. 3 .

Art. 5 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. E' compito dei responsabili preposti:
 - Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto quindi anche nelle aule, nei laboratori, nella palestra, nei bagni, nelle zone all'aperto.
 - Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle
2. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico.
3. **Tutto il personale** docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella **sorveglianza/vigilanza**, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio. **Si dovrà evitare, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.**
4. I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

Art. 6 - SANZIONI

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata **immediatamente** al trasgressore, il quale è ammesso a pagare il **minimo della sanzione** (Art 8 Legge 11/11/1975,n.584)

Art. 7 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75 e art.16 legge 689/1981, il trasgressore può provvedere al **pagamento** della sanzione pari a 27,5 € entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di contestazione o della notificazione e pari a 55 € in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni. A decorrere **dal sedicesimo giorno** e fino al sessantesimo giorno dalla contestazione o dalla

notificazione, il trasgressore è ammesso al pagamento, di una **somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo** della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, **entro il termine di 60 giorni** dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione

2. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo Istituto Verbale N. ____ del _____);
- b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;

c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

3. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

Art. 8 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO - Contestazione e Notificazione

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che sarebbe l' "autorità competente" di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95.

2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia tramite l'alunno stesso e tramite avviso telefonico con fonogramma.

4. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

5. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente sul sito Internet della scuola e tramite circolare.

Art. 9 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE

I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute " sono incaricati di coordinare, tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento ed a segnalare al Consiglio d'Istituto eventuali proposte di modifiche o integrazioni.

Art. 10 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo on line, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

ALLEGATI ALLA PROCEDURA:

Allegato A: Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare con relative istruzioni;

Allegato B: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale;

Allegato C: Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento;

Allegato D: Nomina agenti accertatori di infrazione del divieto di fumo;

Allegato E: richiesta di utilizzo dell'“area fumatori “.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto dell'...../ 2015

Acqui Terme,

Il Dirigente Scolastico Prof. Nicola Tudisco



ISTITUTO SUPERIORE "G. PARODI" – ACQUI TERME (AL)

CM: ALIS00100E - C.F.: 81001730068 - WEB: <http://www.istitutoparodi.it> - MAIL: segreteria@istitutoparodi.it

LICEO CLASSICO STATALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE STATALE - Corso Bagni, 1 - Tel.: 0144322254 Fax: 0144980043
LICEO SCIENTIFICO STATALE - LICEO ARTISTICO STATALE "J. OTTOLENGHI" Via De Gasperi, 66 - Tel.: 0144320645 Fax: 0144350098



ALLEGATO E

RICHIESTA DI UTILIZZO DELL'AREA FUMATORI

Io sottoscritto nato a

Il Documento d'identità

consapevole dei gravi rischi alla salute portati dal tabagismo, nonostante gli insegnamenti e le ammonizioni ricevute e **consapevole del cattivo esempio** che arredo nei confronti degli studenti minorenni

CHIEDO ASSUMENDOMENE TUTTE LE CONSEGUENTI RESPONSABILITA'

di poter utilizzare l' "area fumatori" per fumare **esclusivamente durante l'intervallo**, esibendo agli incaricati della vigilanza/assistenza, qualora me lo richiedessero, un mio documento d'identità e l'autorizzazione del Dirigente scolastico ad utilizzare l' "area fumatori", come stabilito dal regolamento d'Istituto.

M'impegno comunque, nel rispetto delle finalità della scuola e delle norme vigenti, a scoraggiare gli studenti minorenni nell'imitare il mio malsano comportamento.

Distinti saluti.

Acqui Terme,

Firma

Il Dirigente Scolastico concede l'autorizzazione come previsto dal **regolamento d'Istituto** del **esclusivamente alle condizioni indicate all'art. 1** .

Acqui Terme,

Firma

Il Dirigente Scolastico Prof. Nicola Tudisco



ISTITUTO SUPERIORE "G. PARODI" – ACQUI TERME (AL)

CM: ALIS00100E - C.F.: 81001730068 - WEB: <http://www.istitutoparodi.it> - MAIL: segreteria@istitutoparodi.it

LICEO CLASSICO STATALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE STATALE - Corso Bagni, 1 - Tel.: 0144322254 Fax: 0144980043
LICEO SCIENTIFICO STATALE - LICEO ARTISTICO STATALE "J. OTTOLENGHI" Via De Gasperi, 66 - Tel.: 0144320645 Fax: 0144350098



Allegato A

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMM.VO - TRASGRESSIONE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO Legge n. 584 11 novembre 1975, art. 2 L. n. 689 24/11/1981, art. 51 L. n. 3/2003, art. 4 D.L. 104 del 12/09/2013

Prot. n. _____ Verbale n. _____

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ alle ore _____

presso la struttura _____

sita in Acqui Terme, via _____ n° _____ nel

locale/ pertinenza esterna individuato _____

il/la sottoscritto/a _____ in qualità di soggetto preposto alla
vigilanza del divieto di fumo per incarico del Dirigente Scolastico, ha accertato che il/la
Sig./a _____

_____ nato/a _____ Prov. _____ il _____

residente a _____ in via _____

così individuato da documento di identità _____

rilasciato il _____ da _____ scadenza _____

ha violato le disposizioni in materia di divieto di fumo, di cui all'art. 1 e 1-bis della Legge
584/74, art. 2 L. n. 689 24/11/1981, D.P.C.M. 14/11/95, art. 51 Legge 3/2003, art. 4 DL. 104
del 12/09/2013, in quanto:

La violazione è stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza ovvero
in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, nel qual caso la misura della sanzione è
raddoppiata.

La violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore, il quale ha dichiarato
quanto segue:

Il Trasgressore

Il Funzionario

(preposto alla vigilanza del rispetto delle norme sul divieto di fumare)

INDICAZIONI UTILI AL TRASGRESSORE

Ammontare della sanzione amministrativa.

La sanzione amministrativa base ex art. 7 della legge 11/11/75 n. 584, come modificato dall'art. 1, comma 189 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ammonta ad un minimo di € 27.50 (ventisette e cinquanta) e ad un massimo di € 275 (duecentosettantacinque); in caso di circostanze aggravanti la sanzione amministrativa è raddoppiata ed ammonta pertanto ad un minimo di € 55 (cinquantacinque) e ad un massimo di € 550 (cinquecentocinquanta).

Modalità di estinzione

Il trasgressore è informato che, a norma dell'art. 16 della Legge 20 novembre 1981, n°689, è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione in via immediata (ovvero dalla notificazione degli estremi della violazione) al pagamento di una somma pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione accertata, e cioè € 55 ovvero € 110 in caso di violazione con circostanze aggravanti, con effetto liberatorio da ogni ulteriore responsabilità.

Il trasgressore è ammesso a pagare l'importo in misura ridotta entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione:

1. In banca o presso uffici postali, utilizzando l'allegato modello F23, indicando il codice tributo "131T", la causale di versamento "infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio;
2. Direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
3. Presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale n. 1156 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Alessandria, indicando la causale del versamento "infrazione al divieto di fumo"

Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa al Dirigente Scolastico a cura del trasgressore.

Rapporto e modalità di ricorso

Entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81, l'Istituto procederà a trasmettere copia del rapporto al Prefetto di Alessandria o al Giudice di Pace competente presso il quale l'interessato potrà far pervenire memorie, scritti difensivi, documenti o chiedere di essere sentito entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione.

Il Trasgressore

Il funzionario
(preposto alla vigilanza del rispetto delle norme sul divieto di fumare)



ISTITUTO SUPERIORE "G. PARODI" – ACQUI TERME (AL)

CM: ALIS00100E - C.F.: 81001730068 - WEB: <http://www.istitutoparodi.it> - MAIL: segreteria@istitutoparodi.it

LICEO CLASSICO STATALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE STATALE - Corso Bagni, 1 - Tel.: 0144322254 Fax: 0144980043
LICEO SCIENTIFICO STATALE - LICEO ARTISTICO STATALE "J. OTTOLENGHI" Via De Gasperi, 66 - Tel.: 0144320645 Fax: 0144350098



ALLEGATO B - TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Prot. n.

Al Sig. Prefetto della Provincia di

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) -Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. _____ responsabile preposto Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti

Acqui Terme,

Firma
Il Dirigente Scolastico Prof. Nicola Tudisco



ISTITUTO SUPERIORE "G. PARODI" – ACQUI TERME (AL)

CM: ALIS00100E - C.F.: 81001730068 - WEB: <http://www.istitutoparodi.it> - MAIL: segreteria@istitutoparodi.it

LICEO CLASSICO STATALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE STATALE - Corso Bagni, 1 - Tel.: 0144322254 Fax: 0144980043
LICEO SCIENTIFICO STATALE - LICEO ARTISTICO STATALE "J. OTTOLENGHI" Via De Gasperi, 66 - Tel.: 0144320645 Fax: 0144350098



ALLEGATO C - COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO

Prot. n.

Al Sig. Prefetto della Provincia di

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori).

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _____ è stato redatto, a carico di _____, nato a _____ il _____ e domiciliato in _____, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. del....., che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore. Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti

Acqui Terme,

Firma

Il Dirigente Scolastico Prof. Nicola Tudisco



ISTITUTO SUPERIORE "G. PARODI" – ACQUI TERME (AL)

CM: ALIS00100E - C.F.: 81001730068 - WEB: <http://www.istitutoparodi.it> - MAIL: segreteria@istitutoparodi.it

LICEO CLASSICO STATALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE STATALE - Corso Bagni, 1 - Tel.: 0144322254 Fax: 0144980043
LICEO SCIENTIFICO STATALE - LICEO ARTISTICO STATALE "J. OTTOLENGHI" Via De Gasperi, 66 - Tel.: 0144320645 Fax: 0144350098



ALLEGATO D NOMINA DI RESPONSABILI PREPOSTI, ACCERTATORI DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Prot. n. _____

A tutto il personale dell'ISTITUTO , agli studenti ed alle famiglie tramite l'ALBO ON LINE

Oggetto: Attribuzione funzioni di Responsabile preposto in applicazione della Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul "Divieto di fumo".

Sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali interni e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici scolastici, in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue modifiche, i seguenti docenti:

Prof.....
Prof.
Prof.
Prof.....
Prof.

Acqui Terme,

Firma
Il Dirigente Scolastico Prof. Nicola Tudisco

AREA FUMATORI

art. 51., com. 1 della legge 16/01/2003 n.3

REGOLAMENTATA

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE NELLA SCUOLA
Delibera del Consiglio d'Istituto .../02/2015

- a) L'“area fumatori “ è riservata solo ai **fumatori maggiorenni**.
- b) L'autorizzazione ad utilizzare l'“area fumatori “ verrà concessa esclusivamente a coloro che ne facciano **richiesta scritta** al dirigente scolastico, assumendosi la propria responsabilità riguardo ai conseguenti gravi rischi per la propria salute. (modulo disponibile in segreteria)
- c) L'autorizzazione ad utilizzare l' “area fumatori “ è limitata esclusivamente al tempo dell'**intervallo**.
- d) La suddetta “area fumatori “ **resta interdetta a tutti durante le ore di lezione**.
- e) La suddetta “area fumatori “**resta sempre interdetta ai minorenni**.
- f) I fumatori maggiorenni non possono mai fumare in presenza di minorenni.
- g) Nel rispetto delle finalità del regolamento, elencate all'art. 1, i fumatori sono tenuti ad impegnarsi nello scoraggiare i minorenni a seguire il loro esempio, sia perché in un organismo ancora in evoluzione i rischi sono notevolmente più gravi, sia perché ciò è esplicitamente vietato dalla legge. (legge n.584/1975, legge n.3/2003, OM 26/06/2013).
- h) La suddetta “area fumatori “ sarà sorvegliata dal personale della scuola secondo incarichi del dirigente scolastico.
- i) La non osservanza del presente regolamento determina l'applicazione delle sanzioni indicate :

Sanzione amministrativa.

art. 7 Legge 584/1975, art. 52 comma 20 Legge 28/12/2001 n. 448, art. 10 Legge 689/1981 , art. 96 D.Lgs. 507/1999

La sanzione amministrativa ammonta ad un minimo di € 27.50 (ventisette e cinquanta) e ad un massimo di € 275 (duecentosettantacinque); in caso di circostanze aggravanti, come la presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni, la sanzione è raddoppiata ed ammonta pertanto ad un minimo di € 55 (cinquantacinque) e ad un massimo di € 550 (cinquecentocinquanta).